

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

LINEE GUIDA PER STUDENTI DSA

(Disturbi Specifici dell'Apprendimento)

INDICE

- 1. I DIRITTI DELLO STUDENTE DSA**
- 2. LEGGE 170**
- 3. MODALITA' DI ISCRIZIONE**
- 4. PROCEDURA DI ISCRIZIONE TEST DI AMMISSIONI**
- 5. PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL' ESAME**
- 6. STRUMENTI COMPENSATIVI**
- 7. MISURE DISPENSATIVE**

BIBLIOGRAFIA

1. I DIRITTI DEGLI STUDENTI CON DSA

Una persona con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) che decide di iscriversi all'Accademia di Belle Arti di Firenze deve sapere che la Legge riconosce e tutela il suo diritto allo studio, definisce una serie di strumenti e iniziative che le scuole devono obbligatoriamente mettere in atto.

2. LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

3. ISCRIZIONE

lo studente al momento della domanda d'iscrizione insieme alla consegna delle documentazione deve presentare anche la propria certificazione diagnostica. La certificazione per essere valida deve:

- **essere stata effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale, o da strutture accreditate se previste dalle Regioni.**
- **Le diagnosi possono essere ritenute valide solo se non superano i tre anni dalla data del rilascio, se la certificazione diagnostica è stata fatta dopo i 18 anni, la diagnosi resta valida per tutto il percorso accademico**

Lo studente sarà quindi invitato a contattare il referente DSA. Tale procedura apre allo studente la possibilità di fruire dei servizi e delle misure di flessibilità didattica previste dalla legge.

5. PROCEDURA D'ISCRIZIONE PER LA PROVA DI AMMISSIONE

La presentazione della certificazione al momento dell'iscrizione, permette allo studente di accedere ai test di ammissione usufruendo del tempo aggiuntivo durante la prova (o di ulteriori misure, in caso di particolare gravità).

In questo caso, lo studente deve contattare il referente DSA per concordare le misure dispensative e compensative da usare durante il test di ammissione.

Il Decreto Ministeriale per i test di ammissioni prevede:

- **la concessione di tempi aggiuntivi**, comunque non superiori al 30% del tempo concesso per la prova;
- in caso di particolare gravità certificata del DSA, le commissioni nella loro autonomia possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse.

Per garantire il diritto allo studio di un candidato con DSA, la commissione giudicatrice di un test di ammissione deve quindi verificare eventuali richieste e la possibilità concreta di concedere gli strumenti richiesti.

6. PROCEDURA D'ISCRIZIONE ALL'ESAME

Lo studente con DSA ha diritto a utilizzare strumenti compensativi e/o misure dispensative per sfruttare al meglio la frequenza delle lezioni e trarne vantaggi nello studio individuale e nella preparazione agli esami. Per sostenere gli esami con il supporto degli strumenti compensativi e/o delle misure dispensative, lo studente deve:

- **contattare il referente DSA con la diagnosi funzionale per fare richiesta di un piano personalizzato** (si consiglia entro la seconda settimana dalla data di inizio del corso);
- **all'inizio del semestre prenotare un colloquio con i singoli docenti dei corsi** che si intendono frequentare, per concordare la modalità e/o l'ausilio compensativo più adeguato per sostenere l'esame;
- **In caso di necessità**, sia lo studente che il docente, possono richiedere il supporto del referente DSA di riferimento.

Durante la prova allo studente con DSA deve essere consentito di usufruire dei provvedimenti dispensativi e compensativi previsti dalla normativa vigente.

7. MISURE DISPENSATIVE

Le forme di verifica e di valutazione, con riferimento agli esami accademici, prevedano i seguenti provvedimenti:

- **Privilegiare prove orali invece che scritte**, tenendo conto del profilo individuale di abilità;
- **Uso di personal computer** con correttore ortografico e sintesi vocale;
- **Tempo supplementare** fino a un massimo del 30% della prova;
- **Valutazione dei contenuti più che della forma e l'ortografia;**
- Prevedere nelle prove scritte l'eventuale **riduzione quantitativa, ma non qualitativa**, nel caso non si riesca a concedere tempo supplementare.

8. STRUMENTI COMPENSATIVI

- **La registrazione audio delle lezioni per uso di studio personale** (*Le Linee Guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA, di cui al Decreto Attuativo n. 5669, prevedono – fra i vari strumenti atti a favorire lo studio e l'apprendimento degli studenti con DSA – la possibilità di registrare le lezioni scolastiche al fine di supportare l'apprendimento; a tal proposito si legge*);
- **utilizzo del testo in formato digitale;**
- **uso di programmi di sintesi vocale.**

BIBLIOGRAFIA

LINEE GUIDA CNUDD ALLEGATE AL DM, 12 LUGLIO 2011;

CESPD - CENTRO DI STUDIO E RICERCA PER LE PROBLEMATICHE DELLA DISABILITÀ DI FIRENZE;

LEGGE 8 OTTOBRE 2010 , N. 170.